

# **REGOLAMENTO DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO DI CORBETTA**

## **Art.1 - Costituzione**

A Corbetta viene istituito un Comitato, denominato Comitato di Gemellaggio di Corbetta, non avente scopo di lucro e regolato dalle vigenti leggi in materia.

## **Art.2 - Oggetto, Ruolo, Durata**

*Oggetto:* il Comitato di Gemellaggio ha lo scopo di favorire gli scambi culturali ed eventualmente studenteschi, sportivi, culturali, economici, sociali o di altra natura con le città che siano gemellate con la Città di Corbetta. Il Comitato favorirà, organizzerà e curerà gli incontri, le visite, ed i soggiorni delle delegazioni di gemellaggio.

*Ruolo:* favorire e permettere alle associazioni corbettesi di gemellarsi - in modo ufficiale - con le corrispondenti associazioni delle Città con le quali Corbetta sarà gemellata.

*Durata:* la durata del Comitato è indeterminata.

## **Art.3 - Sede Sociale**

Il Comitato di gemellaggio ha la propria sede ufficiale, a tutti gli effetti, presso il Comune di Corbetta, Via C. Cattaneo,25.

## **Art.4 - Membri onorari**

I membri onorari sono gli ex Sindaci di Corbetta e gli ex Presidenti del Comitato stesso.

## **Art.5 - Membri attivi**

Sono membri attivi di diritto:

- a) il Comune di Corbetta, rappresentato dal Sindaco o dall'Assessore delegato, da un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare.
- b) I rappresentanti degli Istituti Scolastici di Corbetta, delegati dal Dirigente Scolastico.

Sono membri attivi aderenti:

- c) le associazioni corbettesi (iscritte all'albo comunale secondo le norme di Legge), le associazioni di categoria rappresentate dai loro presidenti o idonei rappresentanti che abbiano fatto richiesta di adesione.

## **Art.6 - Risorse**

Le risorse del Comitato sono stabilite nel Bilancio Comunale.

Sono possibili anche donazioni e contributi di privati.

## **Art.7 - Giunta Esecutiva**

Nella prima convocazione dell'Assemblea Generale del Comitato, la stessa procederà all'elezione con votazione palese, nell'ambito dei propri membri, della Giunta esecutiva, costituita come segue:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Vice Segretario;

- 2 membri di coordinamento
- Assessore delegato;

Essi sono eletti per tre anni e rieleggibili.

Le funzioni dei membri della giunta sono svolte a titolo gratuito.

#### **Art.8 - Commissioni**

Al fine di studiare le diverse questioni relative al gemellaggio, la Giunta del Comitato potrà istituire delle Commissioni speciali.

Le commissioni possono essere aperte anche a persone esterne al Comitato ed invitate a farne parte.

#### **Art.9 - Assemblea Generale**

L'Assemblea generale è composta da tutti i membri del Comitato di Gemellaggio di cui agli articoli 4) e 5).

Si riunisce dietro convocazione inviata ai membri su proposta della giunta, o di metà dei membri dell'Assemblea stessa, o dell'Assessore delegato.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di uguaglianza, il voto del Presidente è decisivo, così come avviene per la Giunta.

L'Assemblea generale elegge i membri della Giunta, delibera sull'ordine presentato all'Assemblea stessa con votazione palese.

La Giunta esecutiva provvede a tutti gli atti necessari per l'organizzazione dei gemellaggi e delle iniziative connesse.